

COMUNE DI GUIDIZZOLO
PROVINCIA DI MANTOVA
REGIONE LOMBARDIA



COMMITTENTE

COMUNE DI GUIDIZZOLO

IL SINDACO

STEFANO MENEGHELLI

RESPONSABILE

DEL PROCEDIMENTO

ING. GIOVANNA NEGRI

LAVORO

PUGSS

**Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo
ai sensi del RR n. 6 del 15/02/2010 e s.m.i.**

**Integrazione al Piano dei Servizi
Variante n. 1 del PGT**

GRUPPO DI LAVORO

COORDINATORE DI
PROGETTO

ARCH. SAMANTHA OLOCOTINO

PROGETTO

ARCH. SAMANTHA OLOCOTINO
ARCH. PATRIZIA PENITENTI

REDAZIONE
GRAFICA

ARCH. LAURA BRIOSCHI

FASE

MESSA A DISPOSIZIONE

ELABORATO

**RAPPORTO PRELIMINARE PER LA
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ
A VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA (VAS)**

COMMESSA NUMERO 17-052

REV	DATA	OGGETTO	DIS	APP	FILE
01	20/12/2018	Rapporto preliminare PUGSS	LB	SO	17-052_Rapporto preliminare PUGSS

COPRAT

cooperativa di progettazione e ricerca
architettonica, territoriale e tecnologica

sede principale:

mantova
milano
udine

sede operativa:

via Corridoni 56, 46100 Mantova, tel 0376-368412, fax 0376-368894

via Tadino 60, 20124 Milano, tel fax 02-45391210

via Torino 87, 33037 Pasian di Prato (UD)

cf p. iva 00401140207, info@coprat.it, www.coprat.it

Regione Lombardia**Provincia di Mantova****Comune di Guidizzolo****PUGSS**PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO IN VARIANTE AL PIANO DEI
SERVIZI

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

Dir. 2001/42/CE

D.Lgs 152/06

LR 12/2005

DCR VIII/351 13.03.2007

DGR VIII/6420 27.12.2007 e s.m.i

RAPPORTO PRELIMINARE

INDICE

1. PREMESSA 3	
2. RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI VAS	5
2.1 La Direttiva 2001/42/CE e il D.lgs. 152/06	5
2.2 La VAS nella Legge Regionale n. 12/2005 della Lombardia	8
2.3 Disciplina regionale di verifica di assoggettabilità a VAS	9
2.4 Finalità e contenuti della Verifica di assoggettabilità alla VAS	10
3. PREVISIONI DEL PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO	12
3.1 Riferimenti generali	12
3.2 Previsioni di opera e interventi del PUGSS	12
3.3 Note relative ai contenuti di variante al Piano dei Servizi introdotti dal PUGSS	19
4. RICHIAMI AL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO	20
4.1. Premesse	20
4.2 Il quadro di riferimento pianificatorio e programmatico.	20
5. SCENARIO AMBIENTALE E POSSIBILI AMBIENTALI DEL PUGSS	23
5.1 Il PGT e la VAS	23
5.2 Sistema ambientale comunale	23
5.3 Valutazione dei possibili impatti generati dal PUGSS	24
5.4 Valutazione delle possibili interferenze con la rete Natura 2000	24
5.5 Valutazioni di sintesi	25
5.6 La partecipazione pubblica nella definizione degli effetti ambientali	25
6. CONCLUSIONI CIRCA L'ESCLUSIONE DALLA VAS	26
6.1. Riferimenti metodologici	26
6.2. Considerazioni sugli impatti ambientali e conclusioni	26

1. PREMESSA

Il Comune di Guidizzolo è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT) divenuto efficace, ai sensi dell'art.13, comma 11 della L.R. n.12/2005 e s.m.i. in data 15/06/2011 (con la pubblicazione sul B.U.R.L.).

Il Comune di Guidizzolo sta provvedendo alla redazione degli atti di disciplina del sottosuolo ai sensi della L.R. 7/2012, TITOLO V, ad integrazione del Piano dei Servizi vigente, in particolare attraverso la formazione del Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS) conforme ai criteri del Regolamento Regionale n. 6/2010.

A valle delle recenti disposizioni regionali, le quali stabiliscono che anche il Piano delle Regole ed il Piano dei Servizi ricadono entro l'ambito di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), lo stesso PUGSS, ove predisposto con iter autonomo rispetto al PGT, è da sottoporsi a tale procedura. Nello specifico, il PUGSS si configura quale atto integrativo del Piano dei Servizi, pertanto la sua formazione successiva ad un PGT già approvato costituisce variante al Piano dei Servizi medesimo e deve essere assoggettato alle disposizioni dell'art. 4 della LR 12/2005, che prevedono la *Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica* (cfr. LR 12/2005, art. 4, comma 2 bis, introdotto dalla LR 4/2012; DGR 9/3836 del 25/07/2012).

In data 15/10/2015, con deliberazione della Giunta Comunale 131, è stato dato l'avvio al procedimento di redazione del PUGSS in variante al Piano dei Servizi e con la stessa delibera si è dato avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS.

Il presente Rapporto Preliminare considera i contenuti del PUGSS e sviluppa gli approfondimenti di legge ai fini della citata procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, avviata con DGC n. 131 del 15/10/2015.

Per quanto attiene l'impostazione generale del documento, si richiama il principio di non duplicazione delle valutazioni ambientali, in base al quale il D.Lgs. 152/2006 ha stabilito che (Art. 12) *"la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati"*.

Al sensi di tale principio, il Rapporto Preliminare non riporta le analisi e valutazioni già oggetto del Rapporto Ambientale del Piano di Governo del Territorio di Guidizzolo, con relativo Piano dei Servizi, limitandosi ad una trattazione degli

eventuali aspetti di nuova previsione programmatica e progettuale introdotti dal PUGSS in esame finalizzati alle determinazioni dell'Autorità Competente circa l'assoggettabilità/esclusione del PUGSS a VAS.

A tale scopo il documento si articola nei seguenti contenuti principali:

- l'esposizione dei riferimenti normativi generali in materia di VAS, ai diversi livelli di competenze (capitolo 2);
- i richiami generali alle previsioni del Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo in esame, come dettagliati negli elaborati di competenza a cui si rimanda (capitolo 3);
- i riferimenti al quadro programmatico e pianificatorio vigente, alle diverse scale, per l'ambito di studio (capitolo 4);
- la ricostruzione dello scenario ambientale a scala comunale e le considerazioni sui possibili effetti ambientali correlati alla proposta di PUGSS (capitolo 5);
- le valutazioni finali circa la proposta di esclusione dalla VAS del PUGSS (capitolo 6).

2. RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI VAS

2.1 La Direttiva 2001/42/CE e il D.lgs. 152/06

Negli anni '70 l'applicazione di una valutazione ambientale ai piani ed ai programmi è stata riconosciuta, a livello internazionale, quale strumento essenziale per il sostegno delle azioni rivolte allo sviluppo sostenibile.

L'approvazione della Direttiva 01/42/CE in materia di *“valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente”* ha intensificato le occasioni di dibattito sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in sede europea e nazionale, centrando l'attenzione sulla necessità di introdurre un cambiamento radicale di prospettiva nelle modalità di elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale, a partire dal confronto tra tutte le posizioni e gli approcci disciplinari che contribuiscono al processo di pianificazione.

La Direttiva ha introdotto la valutazione ambientale come strumento chiave per assumere la sostenibilità quale obiettivo determinante nella pianificazione e programmazione. In precedenza, la valutazione ambientale è stata uno strumento generale di prevenzione utilizzato principalmente per conseguire la riduzione dell'impatto di determinati progetti sull'ambiente, in applicazione della Direttiva 85/337/CEE sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e delle sue successive modificazioni.

La Direttiva comunitaria sulla VAS ha esteso dunque il principio della valutazione ambientale preventiva ai piani e programmi, nella consapevolezza che i cambiamenti ambientali sono causati non solo dalla realizzazione di nuovi progetti, ma anche dalla messa in atto delle decisioni strategiche di natura programmatica. Differenza essenziale indotta da questo ampliamento consiste nel fatto che la valutazione ambientale dei piani e programmi viene ad intendersi quale processo complesso, da integrare in un altro processo complesso - generalmente di carattere pubblico - chiamato pianificazione o programmazione. Perché tale integrazione possa essere effettiva e sostanziale, la VAS deve intervenire fin dalle prime fasi di formazione del piano o programma (a differenza della VIA che viene applicata ad un progetto ormai configurato) con l'intento che le problematiche ambientali siano considerate sin dalle prime fasi di discussione ed elaborazione dei piani e programmi.

Secondo le indicazioni comunitarie, la VAS va intesa come un processo interattivo da condurre congiuntamente all'elaborazione del piano per individuarne preliminarmente limiti, opportunità, alternative e precisare i criteri e le opzioni possibili di trasformazione.

Direttiva 01/42/CE

Art. 3 - Ambito di applicazione

- « 1. I piani e i programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che possono avere effetti significativi sull'ambiente, sono soggetti ad una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi:
- a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE, o
 - b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.
3. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente.
4. Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.
5. Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di programmi o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II, al fine di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
6. Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di programmi di cui al paragrafo 5, devono essere consultate le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3.
7. Gli Stati membri fanno in modo che le conclusioni adottate ai sensi del paragrafo 5, comprese le motivazioni della mancata richiesta di una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9, siano messe a

disposizione del pubblico. »

D.Lgs. 03.04.2006, n. 152

A livello nazionale la normativa di settore (D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152, nel riprendere i contenuti della Direttiva Comunitaria, sancisce:

Art. 6 - Oggetto della disciplina

- « 1. *La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.*
2. *Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:*
- a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;*
 - b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.*
3. *Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 [l'articolo 12 si riferisce alla procedura di verifica di assoggettabilità, n.d.r.].*
- 3-bis. *L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.*
4. *Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:*
- a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12*

*aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;*

*c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;
c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovrazionale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati. »*

2.2 La VAS nella Legge Regionale n. 12/2005 della Lombardia

La Valutazione Ambientale Strategica è stata introdotta per la prima volta nel quadro normativo della Regione Lombardia con la L.R. 11 Marzo 2005 n. 12 "Legge per il Governo del Territorio", la quale all'articolo 4, comma 1, dispone che:

« Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione e gli enti locali, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 Giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione dei predetti piani e programmi. »

Lo stesso Art. 4 della norma regionale ha provveduto ad una prima definizione dell'ambito di applicazione della VAS, stabilendo la seguente determinazione dei piani e programmi da assoggettare a valutazione ambientale (LR 12/2005, Art. 4 , comma 2):

« Sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale, i piani territoriali regionali d'area e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di cui all'articolo 8, nonché le varianti agli stessi. La valutazione ambientale di cui al presente articolo è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura di approvazione. »

Gli "Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi" approvati dal Consiglio Regionale (Deliberazione n. VIII/351 del 13/03/2007) ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della L.R. 12/2005 hanno ulteriormente precisato che (punto 4.2):

« È effettuata una valutazione ambientale per tutti i Piani/Programmi:

a) elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE;

b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE. »

Ad ulteriore specificazione della disciplina, con DGR n. VIII/6420 del 27/12/2007 la Regione Lombardia ha definito i modelli metodologici, procedurali ed organizzativi per la valutazione ambientale delle diverse tipologie di atti programmatici; gli stessi modelli sono stati successivamente modificati ed integrati con le DGR n. VIII/10971 del 30/12/2009 e DGR n. IX/961 del 10/11/2010, in adeguamento alle norme nazionali in precedenza richiamate e nel frattempo entrate in vigore.

La più recente DGR n. IX/3836 del 25/07/2012 ha inoltre precisato il modello metodologico e procedurale della valutazione ambientale alle varianti ai Piani dei Servizi e Piani delle Regole.

2.3 Disciplina regionale di verifica di assoggettabilità a VAS

La legge urbanistica regionale n.12 dell'11 marzo 2005 all'art.4, recependo quanto richiesto dalla direttiva europea 42/2001 CE del 27 giugno 2001 in materia di valutazione ambientale strategica, stabilisce che gli enti locali sono tenuti a provvedere alla valutazione ambientale degli effetti di piani e programmi di iniziativa pubblica; tra questi ricade specificamente il PGT.

In particolare, l'art.5 di tale Direttiva richiede la redazione di un "rapporto ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente, nonché ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma"; le informazioni da fornire nel rapporto ambientale sono poi precisate nell'allegato 1 della direttiva.

La direttiva è stata recepita in Italia con la legge n.39/2002, successivamente modificata con il D. Lgs 16 gennaio 2009, n. 4, con "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs 3 aprile 2006, n.152 recante "norme in materia ambientale".

La Regione Lombardia ha inserito l'obiettivo di promozione dello sviluppo sostenibile e protezione dell'ambiente nella Legge n.12/05 per il Governo del Territorio, inserendo uno specifico articolo – l'art.4 – sulla "valutazione ambientale dei piani".

Ad ulteriore specificazione della disciplina, con DGR n. VIII/6420 del 27/12/2007 la Regione Lombardia ha definito i modelli metodologici, procedurali ed organizzativi per la valutazione ambientale delle diverse tipologie di atti programmatici; gli stessi modelli sono stati successivamente modificati ed integrati con le DGR n. VIII/10971 del 30/12/2009 e DGR n. IX/961 del 10/11/2010, in adeguamento alle norme nazionali in precedenza richiamate e nel frattempo entrate in vigore, in cui sono state esplicitate le indicazioni da seguire nella "Determinazione della procedura di Valutazione Ambientale di Piani e Programmi -

VAS”.

Più nello specifico, l'Allegato 1a alla richiamata DGR IX/961 del 10.11.2010 definisce le procedure di Verifica di assoggettabilità a VAS per la formazione e le varianti al solo Documento di Piano dei PGT.

Con successiva **D.G.R. n.IX/3836 del 25 luglio 2012** sono state aggiornate le procedure di Valutazione ambientale, introducendo un nuovo “Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole; tali procedure prevedono la necessità di sottoporre a valutazione ambientale non solo il Documento di Piano, come previsto dalla D.G.R del 2010, ma anche eventuali varianti al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole.

La stessa D.G.R. del 2012 introduce la possibilità di seguire una procedura semplificata di “Verifica di assoggettabilità alla VAS per le varianti minori, che interessano l'uso di piccole aree a livello locale.

2.4 Finalità e contenuti della Verifica di assoggettabilità alla VAS

Per la verifica di assoggettabilità alla VAS viene richiesta l'elaborazione di un Rapporto preliminare, da sottoporre agli enti competenti in materia ambientale e agli altri soggetti interessati, individuati in fase di avvio del procedimento.

Tale Rapporto deve comprendere una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma.

Il Rapporto preliminare costituisce l'elaborato unico di verifica di assoggettabilità alla VAS; spetta all'autorità competente, in base agli elementi raccolti nel Rapporto preliminare e alle osservazioni pervenute, la decisione finale circa l'esclusione del piano o programma dalla valutazione ambientale.

Le procedure da seguire per la verifica sono illustrate nello schema seguente che fa parte integrante della D.G.R. citata.

Schema generale – Verifica di assoggettabilità

Fase del P/P	Processo P/P	Verifica di assoggettabilità alla VAS
Fase 1 Orientamento	P1.1 Orientamenti iniziali della variante al PdS e al PdR P1.2 Definizione schema operativo della variante	A1.1 Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 – Valutazione di incidenza (zps / sic) A1.2 Definizione schema operativo per la Verifica e mappatura del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti A1.3 Rapporto preliminare della proposta di variante e determinazione degli effetti significativi – allegato II, Direttiva 2001/42/CE messa a disposizione e pubblicazione su web (trenta giorni) del rapporto preliminare avviso dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web comunicazione della messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati
Decisione	L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, assume la decisione di assoggettare o meno la variante alla valutazione ambientale (entro 45 giorni dalla messa a disposizione) e informazione circa la decisione assunta	

3. PREVISIONI DEL PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO

3.1 Riferimenti generali

Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 richiamato, il Rapporto Preliminare deve esporre le caratteristiche del piano o del programma sottoposto a verifica di assoggettabilità VAS, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi (cfr. Allegato I alla Parte II D.Lgs. 152/2006):

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

A tale riguardo, si richiamano di seguito i contenuti principali del Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo in esame, con specifico riferimento alle previsioni di opere ed interventi a cui siano riconducibili possibili effetti sull'ambiente.

3.2 Previsioni di opera e interventi del PUGSS

Il PUGSS di Guidizzolo sviluppa l'analisi delle opere e interventi necessari per il completamento delle reti di sottoservizi sul territorio comunale sulla base di un confronto tra le previsioni del PGT vigente e le infrastrutturazioni esistenti.

Verranno distinte le previsioni relative alle aree ricomprese entro gli Ambiti di Trasformazione Urbanistica per cui si prevedono le nuove infrastrutturazioni e le aree già urbanizzate e servite dalle varie reti, per cui si prevedono interventi di manutenzione.

Nuove infrastrutturazioni

Ricadono all'interno della presente classificazione quelle zone destinate alla futura evoluzione del comune quali le nuove aree di trasformazione (destinate ai nuovi insediamenti od alle nuove infrastrutture).

Tali ambiti saranno caratterizzati da interventi per la realizzazione di nuovi tratti di rete di adduzione e distribuzione, per l'incremento di linee esistenti e per la realizzazione di nuove linee di distribuzione per nuovi insediamenti urbani.

Gli interventi costituiranno occasione per dotare e potenziare il sistema esistente con reti di servizi rinnovate e, per le nuove infrastrutture stradali, di realizzare un

sistema di infrastrutture in trincea o cunicoli tecnologici.

Interventi di manutenzione

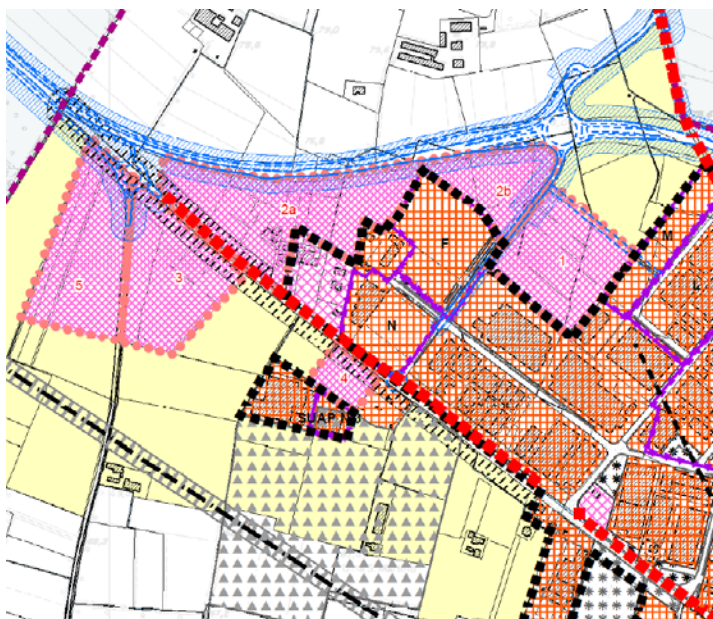
Nelle aree già edificate la scelta, tra le possibili infrastrutture e le tecniche di scavo, deve essere effettuata in base:

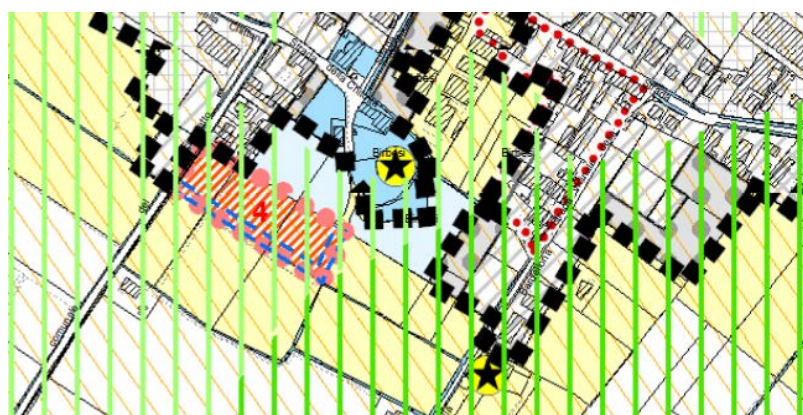
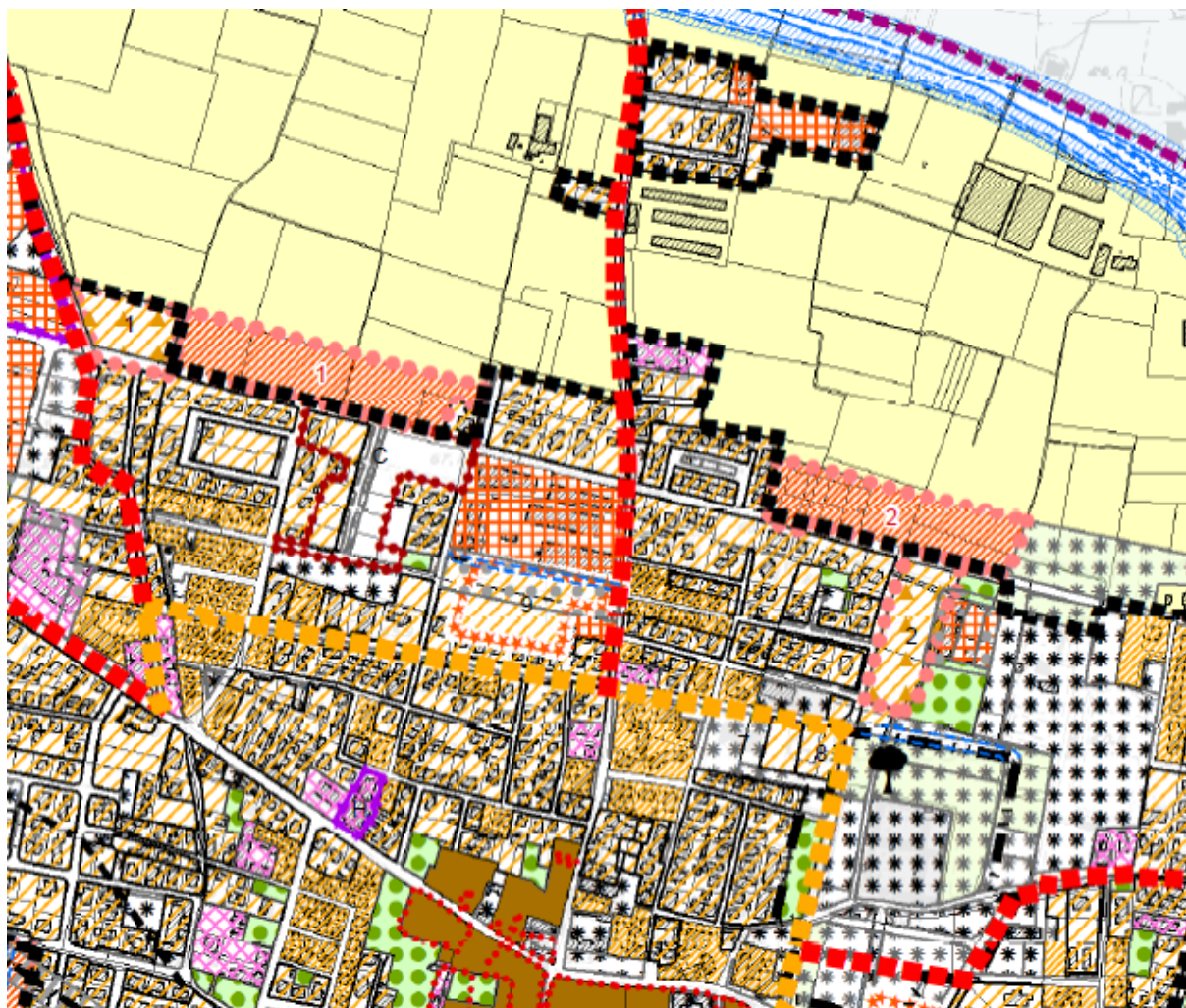
- ▮ alle caratteristiche delle aree stesse;
- ▮ alla eventuale presenza di beni di carattere storico architettonico;
- ▮ alle dimensioni e alla potenzialità dei servizi di rete da alloggiare.

In questa classificazione ricadono quindi tutti gli interventi effettuati sulle reti esistenti, allo scopo di ripristinare la funzionalità dei sotto servizi assicurandone il giusto utilizzo o migliorandone la qualità.

Tali interventi comprendono tutte le lavorazioni che possono essere effettuate attraverso i pozzetti di ispezione esistenti fino a quelle che necessitano la temporanea cantierizzazione del suolo pubblico con relativa manomissione della sede stradale.

Estratti del Documento di piano





Ambiti di trasformazione

-  Ambiti di trasformazione prevalentemente residenziali
-  Ambiti di trasformazione prevalentemente produttivi

Tutte le previsioni di nuovi ambiti di trasformazione, a meno degli ambiti produttivi denominati “3” e “5”, e in parte per gli ambiti “1” e “2a” e “2b”, intervengono su ambiti interni o in stretta prossimità al tessuto urbanizzato esistente o alle infrastrutture esistenti o in corso di realizzazione, pertanto le relative opere o interventi in sottosuolo non si configurano quali modificazioni reali del quadro ambientale e insediativo esistente.

Per tali ambiti l'azione programmatica del PUGSS dovrà prevedere interventi di manutenzione o di costruzione di brevi tratti di rete integrativa e pertanto, in termini di infrastrutturazione urbanistica, bisognerà mirare essenzialmente al miglioramento e al rinnovo delle reti esistenti.

Diverso sarà il modo di affrontare il tema di infrastrutturazione di eventuali nuovi tracciati viari, lungo i quali sarà invece doveroso coordinare gli interventi all'interno di una medesima progettazione integrata del soprassuolo insieme con il sottosuolo e con le aree marginali.

Nel caso di realizzazione di nuove strade il PUGSS tenderà a privilegiare la posa dei nuovi servizi in forma coordinata, in modo che nel futuro saranno ridotte al minimo le operazioni di manomissione del sedime stradale e le attività di manutenzione saranno rese più efficaci e meno complesse.

Previsioni della rete dei sottoservizi

Le macro-categorie di interventi da doversi realizzare sul territorio comunale sono:

- b) la posa della fibra ottica per lo sviluppo della banda ultralarga.
- b) il risanamento/la ristrutturazione/l'integrazione delle reti esistenti in caso di carenze pregresse;
- c) la pianificazione e la posa in opera razionale di nuovi tratti di reti di sottoservizi negli ambiti di espansione individuati dal PGT e/o lungo le eventuali nuove strade di progetto.

Fra gli ambiti di trasformazione previsti nel PGT, come detto, alcuni risultano ad oggi, non del tutto serviti dai sottoservizi.

Gli ambiti di trasformazione produttivi “3” e “5”, collocati nella zona ovest del territorio comunale, risultano prevalentemente confinanti con zone agricole. A nord confinano con la Strada Provinciale 236.

Gli ambiti di trasformazione produttivi “1” e “2a- 2b” confinano a sud con le zone produttive esistenti e con la SP 236; a nord con la tangenziale in corso di realizzazione.

Considerando l'ubicazione dei comparti “3” e “5” e “1” e “2a-2b” sul territorio comunale e le reti dei sottoservizi esistenti, il PUGSS considera i seguenti possibili scenari di intervento:

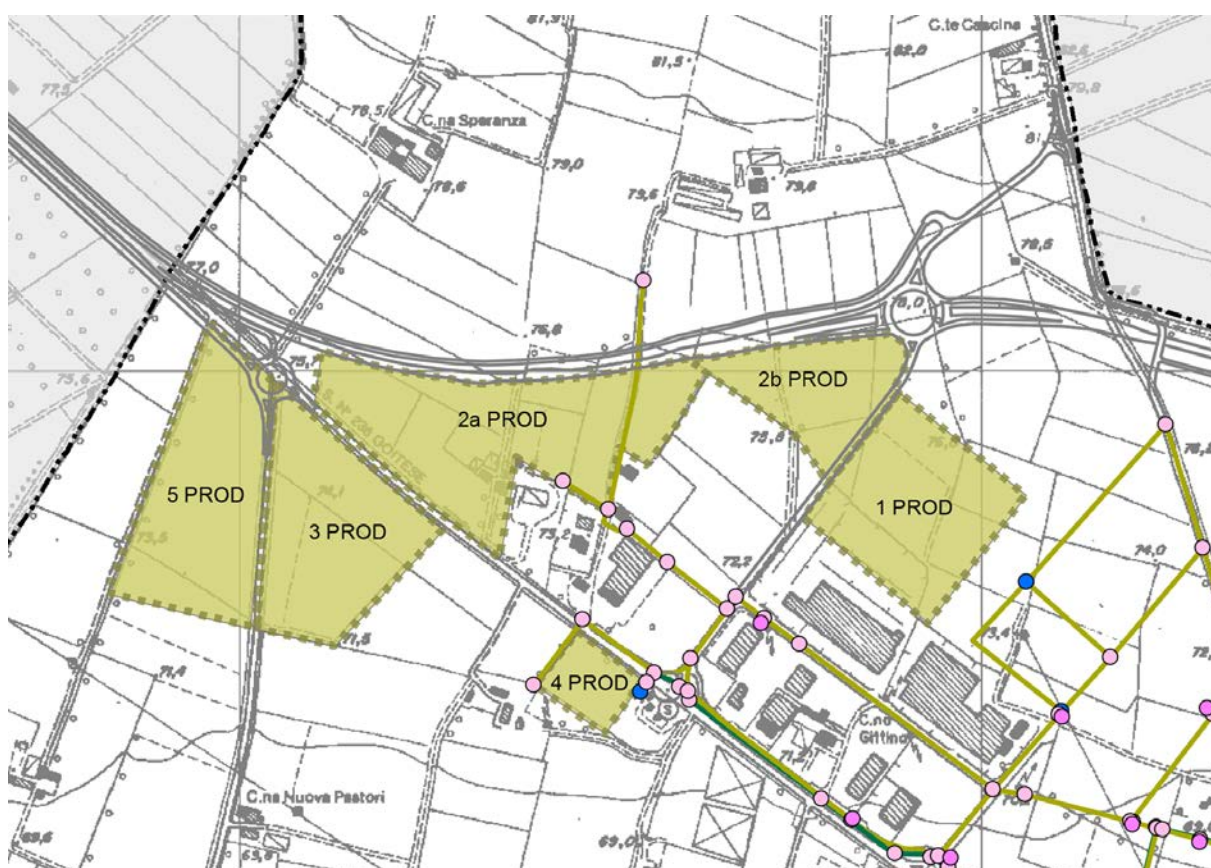
1. Allacciamento rete gas:

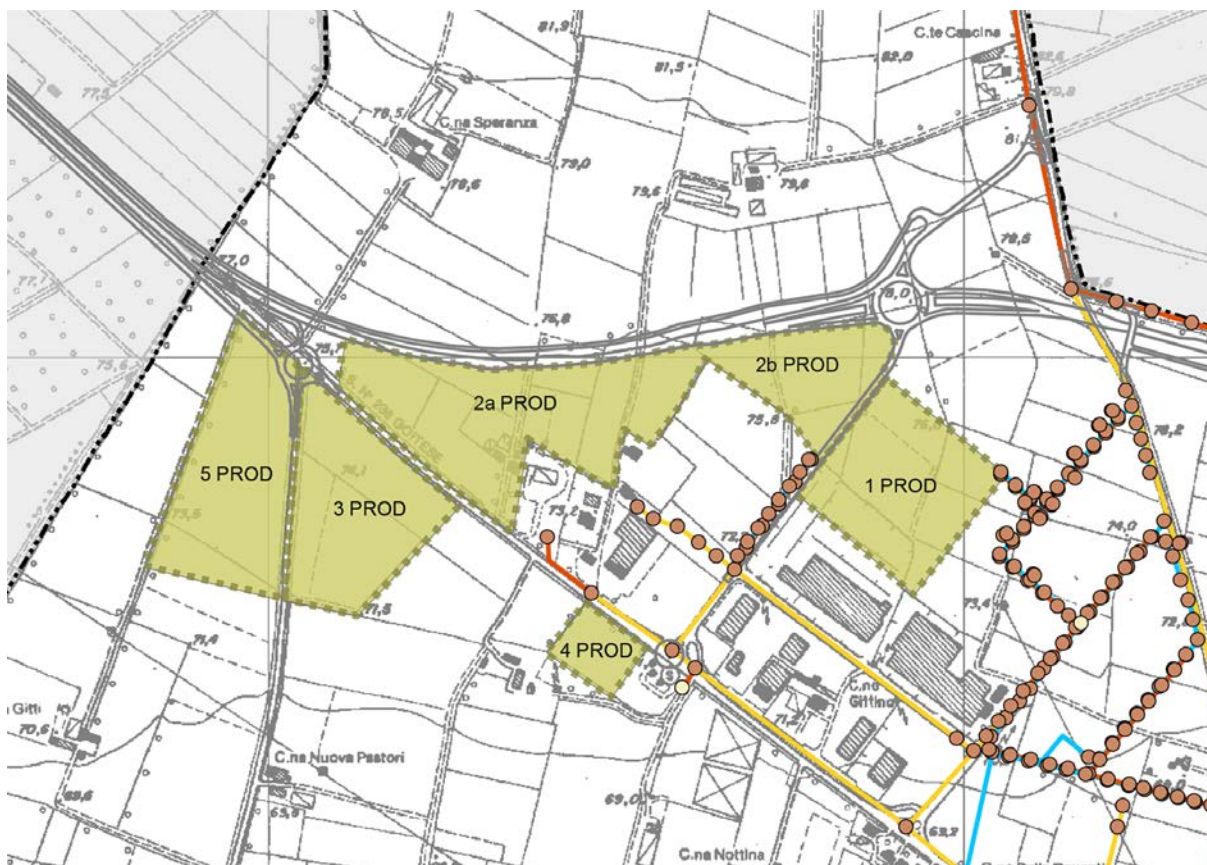
In fase di attuazione per l'allacciamento dei comparti 1 e 2b si dovrà prevedere il prolungamento della tratta esistente di media pressione 6° specie, su Via Leonardo Da Vinci per circa ml 200.

Inoltre si dovrà prevedere l'allacciamento alla rete del gas esistente sulla SP 236. Attualmente la tratta di media pressione 6° specie termina in prossimità dell'incrocio con Via Leon Battista Alberti, mentre la tratta di media pressione 4° specie termina all'incrocio con Via Leonardo da Vinci.

Nel caso di allacciamento del comparto 5 si tratterebbe di prevedere lungo la SP 236 una nuova tratta di circa 500 ml, mentre per il comparto 3 la nuova tratta risulterebbe di circa 350 ml.

In base ai fabbisogni richiesti dai comparti si potranno nel dettaglio valutare le caratteristiche specifiche della nuova tratta.

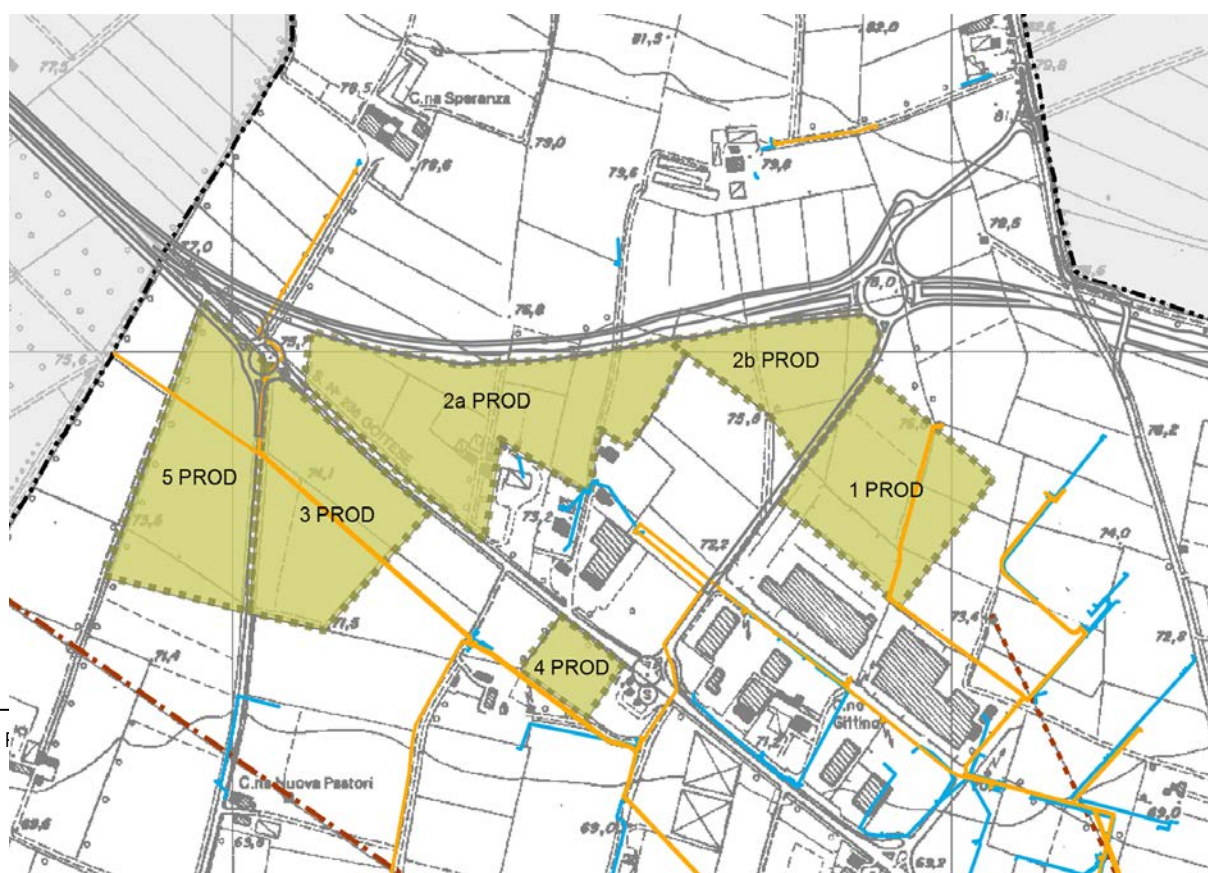




3. Allacciamento rete elettrica

Per il comparto 2 b sarà necessario prevedere il prolungamento della tratta esistente di media tensione su Via Leonardo Da Vinci per circa ml 200.

In fase di attuazione per l'allacciamento dei comparti 1 e 2b si dovrà prevedere il prolungamento della tratta esistente di media pressione 6° specie, su Via

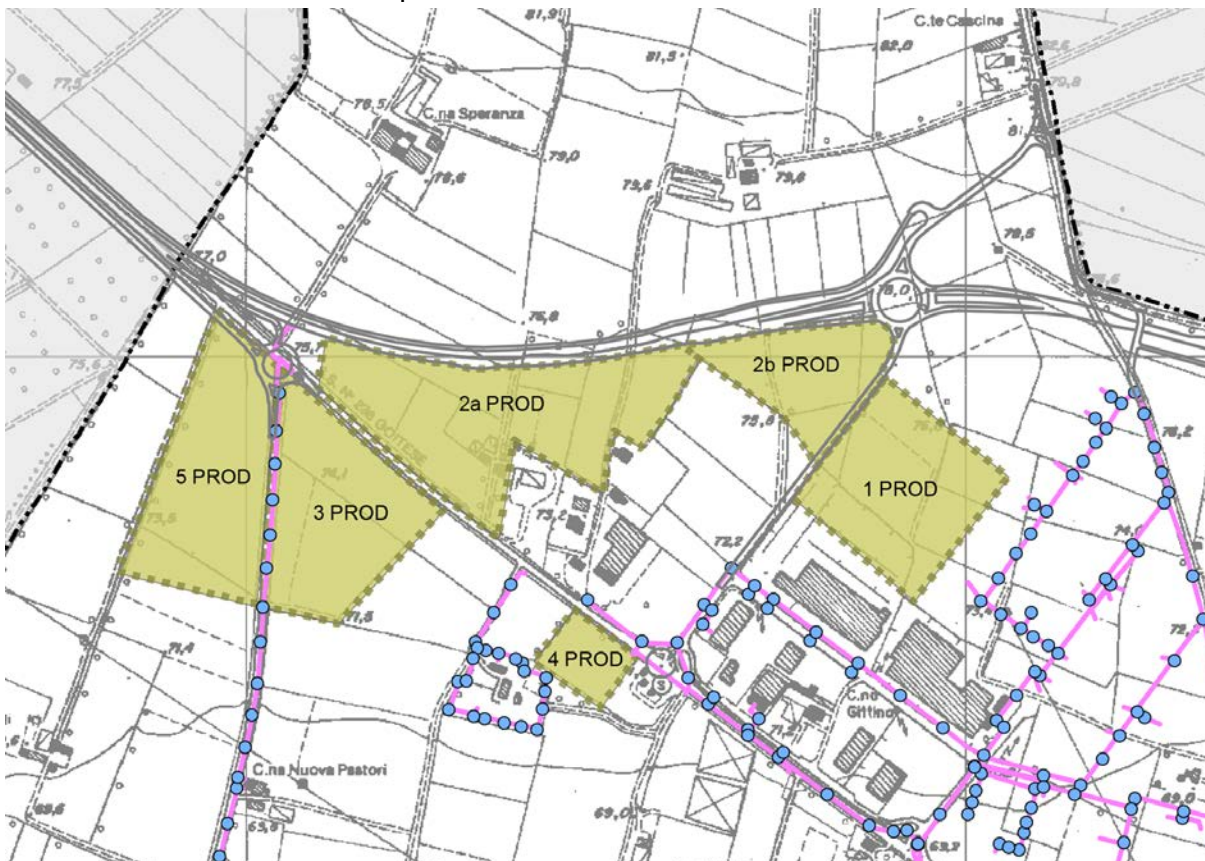


Leonardo Da Vinci per circa ml 200.

4. Allacciamento rete telecomunicazioni

Per il comparto 2a si dovrà prevedere l'allacciamento alla rete delle telecomunicazioni esistente sulla SP 236. Attualmente la tratta termina poco oltre l'incrocio con Via Leon Battista Alberti; si dovrà quindi prevedere un allungamento di circa 200 ml.

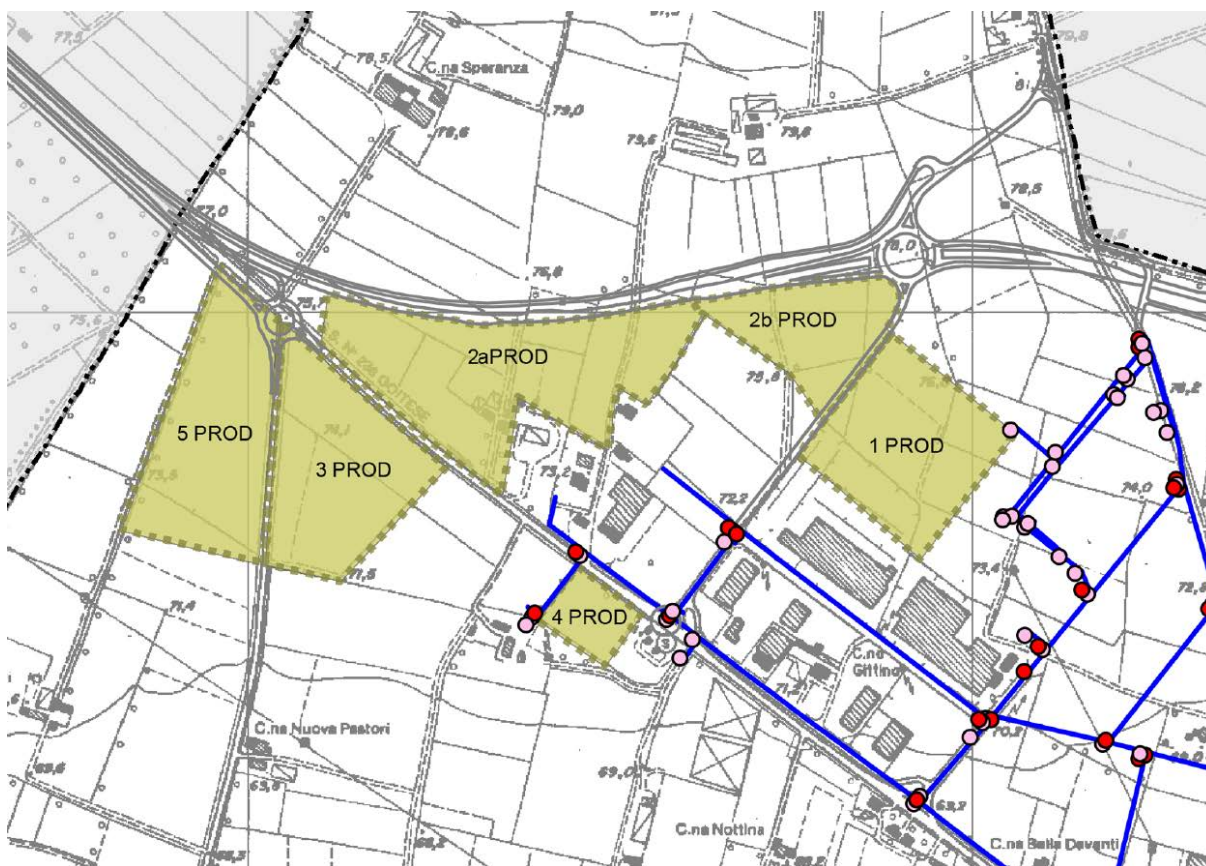
Per il comparto 1 e 2b si dovrà prevedere il prolungamento della tratta esistente su Via Leonardo Da Vinci per circa ml 200.



5. Allacciamento rete di approvvigionamento idrico

In fase di attuazione per l'allacciamento dei comparti 1 e 2b si dovrà prevedere il prolungamento della tratta esistente su Via Leonardo Da Vinci per circa ml 200.

Nel caso di allacciamento del comparto 5 invece si tratterebbe di prevedere lungo la SP 236 una nuova tratta di circa 500 ml, mentre per il comparto 3 la nuova tratta risulterebbe di circa 350 ml.



3.3 Note relative ai contenuti di variante al Piano dei Servizi introdotti dal PUGSS

I contenuti del PUGSS sopra richiamati non evidenziano previsioni autonome, introdotte *ex post* dal nuovo strumento di programmazione, quanto aspetti infrastrutturali direttamente connessi all'attuazione degli Ambiti di Trasformazione contemplati dal PGT vigente (e confermati dalla variante parziale al PGT vigente adottata), già oggetto della valutazione ambientale originaria.

Lo stato attuale della programmazione non definisce, peraltro, elementi progettuali – quali l'esatta collocazione spaziale, il dimensionamento degli interventi, la tipologia di insediamenti – tali da consentirne una disamina di merito sotto il profilo ambientale.

Le determinazioni del PUGSS possono quindi essere assunte quale completamento e approfondimento settoriale del Piano dei Servizi, senza generare influenza su altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.

Si rimanda alle sezioni successive per ulteriori considerazioni di carattere ambientale.

4. RICHIAMI AL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

4.1. Premesse

Il Rapporto Ambientale di VAS che ha accompagnato il PGT di Guidizzolo, comprensivo del Piano dei Servizi, ha esaminato nel dettaglio le relazioni tra il piano urbanistico in esame e gli strumenti di programmazione e pianificazione vigenti che, alle diverse scale, governano il contesto ambientale e territoriale interessato.

In particolare, l'analisi, sia dello scenario pianificatorio che programmatico, è stata finalizzata al raggiungimento di due obiettivi principali:

- a) la verifica di compatibilità generale del Piano rispetto alle disposizioni dei diversi piani e programmi territoriali o settoriali;
- b) l'individuazione degli eventuali obiettivi ambientali definiti dai diversi piani e programmi che consentano di orientare i contenuti del Piano verso criteri di sostenibilità ambientale.

4.2 Il quadro di riferimento pianificatorio e programmatico.

L'insieme dei piani e programmi che governano l'ambiente-territorio oggetto del PGT di Guidizzolo ne costituiscono il quadro pianificatorio e programmatico: l'analisi di tale quadro è stata finalizzata a stabilire la rilevanza del Piano e la sua relazione con gli altri piani o programmi considerati, con specifico riferimento alla materia ambientale.

Secondo le finalità sopra espresse, la VAS del PGT di Guidizzolo ha trattato gli elementi programmatici di seguito riportati.

Livello Regionale

Piano Territoriale Regionale (PTR) – approvato con DCR n.951 del 19.01.2010
(aggiornato con DCR n.78 del 9 luglio 2013)

Il PTR è uno strumento di supporto all'attività di governante territoriale della Regione. Si propone di rendere coerente la "visione strategica" della programmazione generale e di settore con il contesto fisico, ambientale, economico e sociale; ne analizza i punti di forza e di debolezza, evidenzia potenzialità e opportunità per le realtà locali e per i sistemi territoriali e, quindi, per l'intera Regione. Il PTR, inoltre, ha la valenza di Piano Paesaggistico ai sensi del D.Lgs n.42/04.

Attraverso la dichiarazione di obiettivi specifici il Piano propone un "progetto" da condividere per il territorio, e restituisce l'immagine della Regione che si vuole costruire, la Lombardia del futuro.

Le finalità del PTR sono quelle di precisare gli obiettivi e le strategie e, coerentemente alle stesse, definire il quadro di riferimento territoriale per un'azione coordinata ed efficace di tutte le programmazioni territoriali dei soggetti interessati;

essi rappresentano anche il luogo della costruzione di consenso e cooperazione per affrontare criticità e nodi problematici e cogliere le opportunità di sviluppo coordinato e di crescita sostenibile per i territori interessati e per l'intera Regione. Il PTR individua alcuni ambiti per i quali promuovere la formazione di un PTR. I Piani Territoriali Regionali d'Area (PTRA), previsti dalla l.r.12/05 (art.20) sono progetti di sviluppo territoriale che danno attuazione e integrano gli obiettivi del PTR, condivisi con gli Enti locali, per il governo delle complessità e di aree di significativa ampiezza territoriale interessate da opere, interventi o destinazioni funzionali aventi rilevanza regionale o sovraregionale.

Il PTRA diviene occasione di compensazione e regolamentazione fra gli enti locali nella ripartizione degli effetti positivi e negativi conseguenti alla realizzazione degli interventi previsti e alle azioni di Piano.

Al fine di creare uno strumento di governo funzionalmente rispondente al profilo di piano delineato dalla l.r. 12/05, il Piano Territoriale Regionale è strutturato in diverse sezioni che nel loro insieme rispondono all'esigenza di un piano di natura contestualmente strategica e operativa, in una logica orizzontale e flessibile, di forte integrazione tra politiche, obiettivi e strumenti attuativi.

Le sezioni di cui si compone il Piano sono Presentazione, Documento di Piano, Piano Paesaggistico Regionale, Strumenti operativi, Sezioni tematiche e La Valutazione Ambientale del PTR. Gli elaborati del PTR sono stati adottati con DCR n. 874 del 30 luglio 2009.

Il Consiglio Regionale della Lombardia, inoltre, ha approvato il Piano Territoriale Regionale (PTR) con deliberazione del 19 gennaio 2010, n.VIII/951 (pubblicata sul 3° S.S. al BURL n. 6, del 11.02.2010).

Rete Ecologica Regionale (RER) – approvata con DGR n. 8/10962 del 30.12.2009

La Rete Ecologica Regionale è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Regionale. Il documento "Rete ecologica regionale e programmazione territoriale degli enti locali" costituisce strumento orientativo per la definizione e la salvaguardia della Rete nell'ambito dell'attività di pianificazione e programmazione regionale e locale.

Livello Provinciale

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Mantova

approvato con DCP n. 3 del 08.02.2010

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) rappresenta il quadro di riferimento e di coordinamento delle scelte e delle politiche territoriali di livello sovralocale operate dai vari enti ed attori sul territorio provinciale e costituisce:

- o lo strumento di attuazione della programmazione regionale;
- o lo strumento di assetto e tutela del territorio;
- o l'atto di indirizzo della programmazione socioeconomica;
- o piano a valenza paesaggistico - ambientale;
- o l'atto di indirizzo e orientamento della pianificazione comunale, garante dei limiti di sostenibilità individuati.

Il piano si articola in obiettivi, norme e progetti e tramite esso si valuta la compatibilità degli atti provinciali e di quelli di altri enti, in particolare, dei piani comunali.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato con DCP n. 61 del 28/11/2002, si compone di:

- o Documenti ed elaborati con valore normativo - Linee di azione
- o Relazione illustrativa, Indirizzi normativi e Tavole di piano
- o Allegati e dossier - Allegati analitici

La Provincia di Mantova è dotata di un PTCP predisposto secondo le direttive contenute nelle Leggi Regionali 18/1997 e 1/2000, approvato con DCP n. 61 del 28/11/2002 e pubblicato sul BURL - serie inserzioni n°5 del 29/01/2003 (Piano approvato).

La legge regionale per il governo del territorio n. 12/2005, modifica il quadro normativo di riferimento per la pianificazione territoriale e ridefinisce ruolo, contenuti e prescrittività dei diversi strumenti di governo del territorio (Piano in adeguamento).

Il processo di adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) ai nuovi disposti della legge regionale n. 12/2005 è stato avviato con delibera di Giunta Provinciale n. 256 del 3/10/2005.

Tale processo è integrato dal contemporaneo processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) che deve supportare il percorso decisionale con la valutazione delle conseguenze sull'ambiente delle scelte.

Il PTCP è sottoposto inoltre a Valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) per verificare l'esistenza di eventuali impatti sui siti Natura 2000 e individuare le conseguenti misure di mitigazione e compensazione.

La partecipazione è elemento centrale della costruzione del piano e della VAS, poiché mira ad estendere la conoscenza dei problemi, ad aumentare la consapevolezza, a ricercare il consenso sulle soluzioni e a cogliere le opportunità offerte dal confronto con i soggetti interessati dal processo di pianificazione.

Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 26 maggio 2009 è stata adottata la Variante al PTCP in adeguamento alla LR 12/05. Il provvedimento di adozione della Variante al PTCP è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), serie inserzioni e concorsi, n. 30 del 29/07/2009.

Con delibera della Giunta Regionale n. 10635 del 25 novembre 2009 è stato espresso il parere di competenza sulla Variante al PTCP. Con delibera della Giunta Provinciale n. 2 del 21 gennaio 2010 sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni e le modifiche conseguenti a richieste regionali da proporre al Consiglio Provinciale per l'approvazione definitiva della Variante al PTCP in adeguamento alla LR 12/2005. La Variante è stata approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale in data 8 febbraio 2010.

Tenuto conto dei contenuti del PUGSS in precedenza richiamati e considerate le finalità del presente Rapporto Preliminare, non si richiamano in questa sede i contenuti degli strumenti programmatici sopra citati, rimandando per essi al Rapporto Ambientale VAS del PGT

5. SCENARIO AMBIENTALE E POSSIBILI AMBIENTALI DEL PUGSS

5.1 Il PGT e la VAS

Fin dalle prime fasi di impostazione del PGT di Guidizzolo si è avviata la procedura di VAS, ponendo attenzione già in fase di scelta delle diverse aree di espansione, alle possibili ricadute ambientali del dimensionamento e delle localizzazioni prescelte. Ai sensi della normativa vigente al momento dell'adozione del PGT, è stato sottoposto alle valutazioni di impatto ambientale richieste dalla VAS il Documento di Piano.

Il Rapporto Ambientale predisposto non si è limitato però alla valutazione delle componenti ambientali ed antropiche interessate dalle scelte del DdP, ma ha esteso la valutazione anche alle possibili ricadute di altre possibili scelte urbanistiche, fornendo anche indicazioni di possibili mitigazioni, che sono state recepite a livello normativo, sia per il Piano dei Servizi che per il Piano delle Regole.

5.2 Sistema ambientale comunale

Relativamente alla restituzione dello scenario ambientale a scala comunale, sono disponibili gli approfondimenti svolti in sede di formazione originaria del PGT e relativa VAS.

In particolare, il Rapporto Ambientale VAS del PGT di Guidizzolo riporta un'analisi ambientale di dettaglio del territorio comunale con lo scopo di approfondire lo studio dell'area o delle porzioni di territorio su cui il Piano può avere effetti ambientali.

Tale analisi ambientale risulta articolata sui seguenti indicatori, per i quali sono espressi gli obiettivi di sostenibilità:

Componente ambientale	Criticità ed emergenze	Possibili impatti delle ipotesi di intervento del PUGSS
<i>Biodiversità e paesaggio</i>	Presenza dei fontanili	Non vengono alterate la tipicità e unicità degli elementi del paesaggio rurale e storico e il paesaggio urbano. Viene tutelata la diversità biologica conservati gli ecosistemi, senza alterare i corridoi ecologici. Non vengono introdotte attività improprie in aree di interesse paesaggistico e naturalistico.
	Paesaggio tipico precollinare	
<i>aria</i>	Classificazione in zona B – zona di pianura	Le ipotesi di intervento non prevedono aumento del traffico veicolare o l'inserimento di nuovi insediamenti inquinanti. Esse non comportano quindi alterazioni rilevanti della situazione preesistente.
<i>acqua</i>	Presenza sul territorio di fontanili	Le ipotesi di intervento proposte non producono alterazioni della qualità delle acque superficiali e sotterranee; non comportano aumento del rischio idraulico; viene comunque garantita la raccolta degli scarichi e la loro depurazione. Esse non incidono sul consumo di risorse idriche.
	Impatto antropico sul corso di vasi e seriole	
	Acque superficiali: SECA 2 da tutelare	
	Acque superficiali: LIM III e IBE 8 – 9, indici di un ambiente inquinato	
	Acque sotterranee: zone in classe A, da tutelare	
	Acque sotterranee: zone in classe C, indicatori di ambiente inquinato	
	Emergenza della falda freatica	

<i>Suolo</i>	Moderata capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque sotterranee	Non viene compromesso il suolo quale risorsa limitata e non rinnovabile. Non vengono compromessi elementi morfologici di pregio. Non viene incrementata la dispersione insediativa e la pressione edilizia.
	Presenza di suoli adatti allo spandimento di fanghi di depurazione urbana con moderate o lievi limitazioni, presenza di una zona non adatta	
	Presenza di suoli adatti con moderate limitazioni per lo spandimento di reflui zootecnici	
<i>Inquinanti fisici</i>	Inquinamento acustico determinato in particolare dal traffico veicolare	Non viene modificato l'assetto viabilistico esistente e le ipotesi di intervento non comportano aumento del traffico veicolare.
	Presenza di un'attività segnalata per le emissioni rumorose	
	Presenza di stazioni radio – base	
	Presenza di elettrodi	
<i>popolazione</i>	Crescita demografica lineare, con contributo della componente straniera	Non si preve aumento degli abitanti teorici
<i>Rischio per la popolazione</i>	Rischio idraulico classe R2 (PAI)	Non si prevedono interferenze con il rischio idraulico
<i>Sistema insediativo e dei servizi</i>	Sostanziale stabilità insediativa	Non viene incrementata la dispersione insediativa e la pressione edilizia.
<i>Attività produttive</i>	Importanti industrie zootecniche e ortoflorovivaistiche	Non si prevedono interferenze con lo sviluppo delle attività produttive esistenti
	Dotazione medio bassa di servizi commerciali	
	Andamento economico in espansione, presenza di piccole e medie imprese	
<i>mobilità</i>	Realizzare e mantenere infrastrutture per servizi e trasporti necessarie e sicure	Non si prevedono interferenze con le infrastrutture esistenti o in fase di realizzazione
<i>sottoservizi</i>	Rete fognaria per lo più mista che non serve l'intero territorio comunale	Le ipotesi di intervento implementano la situazione dei sottoservizi esistenti
<i>Patrimonio culturale</i>	Presenza di un interessante patrimonio culturale da tutelare e valorizzare	Non si prevedono interferenze sulle caratteristiche del patrimonio architettonico, archeologico, paesaggistico esistente

5.3 Valutazione dei possibili impatti generati dal PUGSS

Il Pugss non introduce nuove previsioni di opere o interventi autonomi rispetto alle più generali previsioni del PGT, già sottoposte a valutazione ambientale.

Ulteriori approfondimenti rispetto alle analisi esposte nel Rapporto Ambientale VAS del PGT non sono necessarie e si fa riferimento a tale documento per la valutazione degli impatti dei nuovi Ambiti di trasformazione, in cui si realizzeranno le nuove infrastrutture oggetto del PUGSS.

5.4 Valutazione delle possibili interferenze con la rete Natura 2000

La rete dei Siti Natura 2000 è presente nel territorio dei 6 comuni dell'Oltrepò con la ZPS IT0BO501 "Viadana, Portiolo, S. Benedetto Po, Ostiglia" con Ente Gestore la Provincia di Mantova, che comprende alcuni tratti delle sponde del fiume Po e le isole che si formano nell'alveo del fiume.

Tale rete non è compresa nel territorio comunale, ma è tangente al confine (nella zona all'estremo nord del comune, alla foce del fiume Secchia), del territorio del

Comune di Quistello; in particolare non si verificano interferenze tra la rete e i sottoservizi del PUGSS.

Lo stesso vale per il sistema delle aree naturali protette comprese nel PLIS delle Golene foce Secchia, in territorio dei Comuni di Quistello (capofila), Quingentole, S. Benedetto, che si collocano nella stessa area del comune.

5.5 Valutazioni di sintesi

Esaminati i contenuti del PUGSS, i quali non introducono nuove previsioni di opere o interventi rispetto al PGT vigente, ma assumono un profilo complementare e di programmazione settoriale rispetto alle determinazioni del PGT vigente, già sottoposte a valutazione ambientale, non si ravvisano elementi di potenziale impatto ambientale sui quali sviluppare una trattazione specifica.

Le opere di completamento della rete dei sottoservizi per gli Ambiti di Trasformazione (Comparti produttivi) 1, 2a, 2b, 3, 5, si configurano quali interventi adiacenti a strade esistenti sulle quali già sono presenti tutti i sottoservizi che vanno solo prolungati.

L'attivazione di cantieri per la posa di reti nel sottosuolo determinerà, come è evidente, effetti ambientali a livello locale, quali, essenzialmente, effetti temporanei sulla viabilità, emissioni acustiche, e movimentazioni di mezzi d'opera; tuttavia, questi temi assumono un profilo strettamente tecnico-operativo e momentanee, senza intercettare il piano del giudizio di sostenibilità sulle scelte urbanistiche nel quale il ruolo della VAS si colloca.

Dette opere ed interventi verranno, peraltro, realizzati contestualmente alle iniziative di trasformazione urbanistica alle quali si accompagnano, le quali sono già state oggetto di valutazione ambientale favorevole, e assumono rispetto alle stesse entità secondaria, tale da non fornire i presupposti per un approfondimento nel merito degli effetti ambientali attraverso una procedura di VAS dedicata.

Poste queste valutazioni di sintesi, è possibile assumere il PUGSS in esame privo di contenuti progettuali o previsionali a cui siano direttamente riconducibili externalità ambientali significative o modificazioni percepibili nello stato dei luoghi.

5.6 La partecipazione pubblica nella definizione degli effetti ambientali

In concomitanza all'avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità del PUGSS a VAS, l'Autorità competente ha provveduto a pubblicare apposito avviso con il quale si sono individuati i settori del pubblico interessati all'iter decisionale e le modalità per la loro partecipazione.

Le eventuali risultanze dell'iniziativa potranno essere discusse in occasione della Conferenza di Verifica.

6. CONCLUSIONI CIRCA L'ESCLUSIONE DALLA VAS

6.1. Riferimenti metodologici

In relazione a quanto richiamato circa i contenuti del PUGSS e della relativa variante urbanistica sul Piano dei Servizi vigente, si evidenzia come la stessa:

- a) non costituisca quadro di riferimento per l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche relativa alla disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale;
- b) non produca effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE e come tale non richieda approfondimenti circa una sua valutazione di incidenza sui siti medesimi.

Il PUGSS in esame non rientra dunque tra le tipologie di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., richiamate al Cap. 2; la fattispecie esula pertanto dall'ambito più generale di applicazione della VAS come previsto dalla Direttiva 2001/42/CE.

Una valutazione ambientale può divenire necessaria qualora l'Autorità competente individui possibili impatti significativi sull'ambiente.

6.2. Considerazioni sugli impatti ambientali e conclusioni

Alla luce di quanto in precedenza espresso si sintetizza come segue la relazione tra il PUGSS in esame ed il campo di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica definito dalle norme di settore vigenti:

- i contenuti del PUGSS/variante al Piano dei Servizi non ricadono entro il campo di applicazione più generale della Direttiva 2001/42/CE in materia VAS, come stabilito dal D.Lgs. n. 152/2006, non costituendo il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del decreto medesimo; la proposta di PUGSS non definisce, infatti, quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e s.m.i. (VIA), nè le nuove previsioni urbanistiche sottendono possibili effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE (Rete Natura 2000);
- le valutazioni di carattere ambientale non hanno evidenziato potenziali fattori di perturbazione ambientale tali da indurre attenzioni circa possibili superamenti dei livelli di qualità ambientale, dei valori limite definiti dalle norme di settore o effetti cumulativi con altre fonti di interferenza ambientale: gli effetti attesi assumono entità non significativa ed in ogni caso ricompresi entro quelli delle più generali previsioni del PGT vigente, già sottoposte a valutazione ambientale favorevole.

Tutto ciò premesso, considerati i riferimenti normativi richiamati ed il quadro di senso d'insieme che essi esprimono, non si ravvisano nel PUGSS di Guidizzolo contenuti e correlati effetti ambientali tali da incidere sulle scelte a scala urbanistica rispetto alla quale la Valutazione Ambientale Strategica è chiamata ad esprimersi.

Fermi restando gli eventuali approfondimenti settoriali che potranno accompagnare le fasi di attuazione, ove richiesti in eventuale sede di Conferenza di Verifica dagli Enti ed Autorità coinvolti, in relazione allo stato attuale dei contenuti programmatici definiti dal PUGSS non si ravvisano elementi per una ulteriore e più ampia fase di Valutazione Ambientale Strategica.

Si propone quindi di non sottoporre a procedura di Valutazione Ambientale Strategica tale Piano di settore in Variante al Piano dei servizi , in quanto, alla luce delle considerazioni sopra riportate, lo stesso non comporta modifiche sostanziali al quadro strategico del PGT di Guidizzolo e alla precedente Valutazione Ambientale.

La determinazione finale di esclusione dalla VAS è in ogni caso rimessa all'Autorità competente designata.